



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Decreto n. 802/2012 - Prot. n. 14399 12/07/2012

Anno 2001 tit. I cl. 3 fasc. 2 All. 1

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi della disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, promulgato l'8 marzo 2012 e in particolare gli articoli 5 e 8;

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 19 e 27 giugno 2012, hanno approvato il "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

DECRETA

- art. 1 – di emanare il "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240", nel testo posto in allegato;
- art. 2 – il "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240" entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo;
- art. 3 – di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, la Sezione Servizi al Personale Docente e l'Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, **10 LUG. 2012**


Il Rettore
Prof. Francesco Peroni

Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Allegato

Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 2 Copertura dei posti di ruolo di prima e di seconda fascia

1. La copertura del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia si sviluppa nelle seguenti fasi: programmazione triennale del fabbisogno di personale; determinazione del fabbisogno della dotazione organica e attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti; richieste di copertura; approvazione della chiamata.

2. In attuazione dell'articolo 28, comma 7, lett. v), Statuto, i dipartimenti formulano proposte in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori di prima e seconda fascia, anche con riferimento alla ricognizione dei professori e ricercatori afferenti, delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, effettuata dal Senato Accademico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. b), Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, approva il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori di prima e seconda fascia e all'attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a) e d), Statuto. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione destina a ciascuna tipologia di reclutamento le relative risorse .

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 7, lett. w) e x), Statuto, il Dipartimento formula, in coerenza con la programmazione di Ateneo, motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e, nei casi previsti dal presente regolamento, formula la proposta di chiamata.

5. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. e), Statuto, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti formulate dai dipartimenti e, nei casi previsti dal presente regolamento, approva le proposte di chiamata.

Titolo II

Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 3 Bando di selezione

1. La procedura selettiva per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si svolge previa emanazione, con decreto del Rettore, di apposito bando, che, per ciascun posto di ruolo, indica:

- a) la fascia per la quale viene richiesto;
- b) il settore concorsuale di riferimento, nonché un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi;
- c) il Dipartimento al quale afferirà il professore;
- d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
- e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascun candidato può presentare ai fini della procedura selettiva ;
- g) l'eventuale indicazione della lingua straniera in relazione alla quale la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera ;
- h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- i) nelle ipotesi in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta;
- j) i criteri generali di valutazione dei candidati di cui al successivo articolo 6;
- k) l'indicazione dei diritti e dei doveri del professore;
- l) il trattamento economico e previdenziale.

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

2. L'avviso del bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene pubblicato, inoltre, sul sito *web* dell'Ateneo e su quelli del M.I.U.R. e dell'Unione europea.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non può essere inferiore a trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4 Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedure di selezione di cui al presente Titolo:
 - a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore concorsuale e per la fascia oggetto della procedura selettiva, ovvero per la fascia superiore, purchè non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore ;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente e per i settori scientifico-disciplinari compresi nel settore concorsuale per il quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa;
 - c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal M.I.U.R.
2. Alle procedure di selezione possono, altresì, partecipare i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei .
3. In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di chiamata di cui al presente Titolo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo .

Articolo 5 Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto di ruolo, entro trenta giorni dalla scadenza del bando di selezione. Al provvedimento di nomina viene data pubblicità sul sito *web* dell'Ateneo.
2. La commissione giudicatrice è costituita da cinque componenti, di cui tre scelti tra i professori di ruolo appartenenti al macrosettore in cui è ricompreso il settore

Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

concorsuale oggetto della selezione e gli altri due anche tra gli studiosi e gli esperti in servizio presso università straniere o istituti accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. L'individuazione dei commissari viene compiuta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di prima fascia i commissari devono essere scelti tra i professori universitari di pari inquadramento nonché tra gli studiosi e gli esperti di pari livello;
 - b) nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di seconda fascia almeno uno dei commissari deve essere scelto tra i professori universitari appartenenti al ruolo degli ordinari;
 - c) almeno due dei componenti devono essere scelti tra soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Trieste.
4. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori universitari che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Le spese di missione dei commissari sono a carico dell'Università degli Studi di Trieste.

Articolo 6

Procedura selettiva e criteri generali di valutazione dei candidati

1. La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati effettuata secondo quanto previsto dal bando.
2. La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione del *curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica;
 - b) colloquio con la commissione giudicatrice;
 - c) seminario di carattere scientifico in seduta pubblica su un tema di ricerca a scelta del candidato.
3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, lett. a), la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere al colloquio e allo svolgimento del seminario di cui al comma 2, lett. b) e c). La data e il luogo di svolgimento del seminario sono pubblicizzati sul sito *web* di Ateneo.
4. Nella valutazione del *curriculum*, vanno considerati, in particolare, i seguenti titoli:
 - a) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi;
 - b) il conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali;
 - c) le attività relative alla "terza missione dell'università"¹;

¹ La c.d. "terza missione" comprende tutte le attività attraverso le quali l'Università partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologia e organizzativa della so-

Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

- d) l'attività assistenziale, ove prevista dal bando.
5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene secondo i seguenti criteri:
- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza della produzione scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale nonché nei settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel bando ovvero con tematiche ad esse strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nelle discipline concorsuali, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
 - e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, analiticamente determinato anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.
6. La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
7. Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.
8. La valutazione dell'attività didattica dei candidati, ivi compresa quella svolta all'estero, tiene in particolare considerazione gli insegnamenti impartiti, nonché il coordinamento di iniziative didattiche svolte in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 7 Termine della procedura

1. La commissione conclude i lavori entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina.
2. Il predetto termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente

cietà. Sono, in particolare, ricomprese in tale ambito le attività relative alla diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi.

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

della commissione. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione giudicatrice ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 8 **Accertamento della regolarità degli atti**

1. All'esito della valutazione comparativa di cui all'articolo 5, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è bandito il posto di ruolo.
2. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi espressi su ciascun candidato, che ne costituiscono parte integrante e necessaria.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.
4. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.
5. Gli atti della commissione e il provvedimento rettorale che ne accerta la regolarità sono pubblicati sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 9 **Chiamata del vincitore**

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto di ruolo, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato risultato vincitore con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
3. Qualora il Dipartimento deliberi di non proporre la chiamata del vincitore ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di posti di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva.

Titolo III

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 10 Avvio della procedura valutativa

1. La copertura di posti di ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene approvata in conformità al Titolo I del presente regolamento nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale.
2. L'amministrazione universitaria comunica ai soggetti in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'avvio della procedura, invitandoli a produrre, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la documentazione utile ai fini della valutazione.

Articolo 11 Commissione giudicatrice

1. Contestualmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 10 la commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La commissione giudicatrice è costituita da tre professori di ruolo, di cui almeno uno appartenente alla fascia dei professori ordinari, la cui individuazione viene compiuta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) due commissari devono essere scelti tra i professori afferenti al Dipartimento di cui al comma 1;
 - b) il terzo commissario deve essere scelto tra i professori non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Trieste, inquadrati nel macrosettore concorsuale in cui è ricompreso il settore concorsuale oggetto della valutazione.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4, 5, 6 del presente regolamento.

Articolo 12 Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. La valutazione dei candidati riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali,

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.

2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con un procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della procedura disciplinata dal presente Titolo .

3. La valutazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti riguarda i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/insegnamenti tenuti e continuità degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/ insegnamenti tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

4. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica riguarda i seguenti aspetti:

- a) consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- c) titolarità di brevetti;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

5. La commissione giudicatrice prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

6. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.

Articolo 13 **Termine della procedura**

1. La commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di cui è titolare il ricercatore.

Articolo 14 **Accertamento della regolarità degli atti e chiamata nel ruolo**

1. All'esito della procedura di valutazione, con proprio decreto, il Rettore accerta la regolarità degli atti della commissione giudicatrice e, in caso di esito positivo della valutazione, provvede a inquadrare il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, nel ruolo dei professori associati.

Titolo IV

Norme transitorie

Articolo 15 **Procedura di chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata disciplinata dal Titolo III del presente regolamento può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
2. Per le procedure di chiamata nel ruolo di seconda fascia almeno uno dei componenti la commissione giudicatrice deve essere scelto tra i professori di ruolo appartenenti alla fascia dei professori ordinari.

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Articolo 16

Procedura di chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3263 - 3092